



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 33 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021 il giorno 30 giugno 2021 del mese di Giugno alle ore 20:30 presso il Circolo Arci di Vangile si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

NICCOLI MARZIA	Consigliere	Pr	As	GALLIGANI SANDRO	Consigliere	Pr.	As
DAMIANI MASSIMO	Consigliere	P		INNOCENTI ALESSIO	Consigliere	P	
BERTOCCI LAURA	Consigliere		A	VANNINI MATTEO	Consigliere	P	
BRIZZI MATTEO	Consigliere	P		MALTAGLIATI ELENA	Consigliere	P	
LOPARCO	Consigliere	P		MAZZACCHERI	Consigliere		A
VALENTINA				SIMONE			
BALDASSERONI	Presidente	P		MARTINI	Consigliere		A
SARA				ALESSANDRO			
BICCHI MASSIMO	Consigliere	P					

Consiglieri assegnati n° 13 Presenti n° **10**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aronica. Presiede Sara Baldasseroni nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la seguente seduta:
BRIZZI MATTEO, INNOCENTI ALESSIO, MALTAGLIATI ELENA

Intervengono Bicchi, Sindaco, Vannini

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 27 del 23.06.2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Massa e Cozzile e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da ATO Toscana Centro il quale espone un costo complessivo di Euro 1.617.637 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 1.098.056,00 e parte fissa pari a € 519.581,000 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 1.542.147,00 cui parte fissa € 497.460,00, parte variabile € 1.044.688,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, pari ad 13.509,00 e della quota del fondo funzioni fondamentali 2020 pari ad € 61.981,00;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e

pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospettoallegato 2;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO opportuno determinare i requisiti per l'applicazione delle esenzioni/agevolazioni sociali per l'anno 2021 nel modo seguente:

ESENZIONE:

dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

- RIDUZIONE:

della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00

della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 5.000,01 fino ad € 8.265,00

della tariffa del 20% per nucleo familiare con almeno quattro figli a carico e indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00

della tariffa del 20% per nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza

Di stabilire che le richieste dovranno essere presentate entro il **31 agosto 2021**;

VISTO l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 con il quale è stato istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO opportuno concedere una riduzione della parte variabile del tributo alle utenze non domestiche, che trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati TARI così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal revisore unico dei conti;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti 8 favorevoli e 2 astenuti (Vannini, Maltagliati) espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **di approvare**, come riportato **nell'allegato prospetto 2** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) **di dare atto** che l'abbattimento della parte variabile della tassa riferibile alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 1, comma 658 della L. 147/2013 è determinata per l'anno 2021 nella misura de 1%;
- 3) **Di determinare** i requisiti per l'applicazione delle esenzioni/agevolazioni sociali per l'anno 2021 nel modo seguente:

ESENZIONE:

dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

- RIDUZIONE:

della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00

- 1) della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da € 5.000,01 fino ad € 8.265,00
- 2) della tariffa del 20% per nucleo familiare con almeno quattro figli a carico e indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00
- 3) della tariffa del 20% per nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza

Di stabilire che le richieste in parola dovranno essere presentate entro **il 31 agosto 2021**;

- 4) **di concedere** una riduzione della parte variabile del tributo alle utenze non domestiche, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per le quali le limitazioni hanno comportato una diminuzione della produzione del rifiuto e che trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati TARI. Le categorie del D.P.R. 158/1999 che, tenuto conto dei codici ATECO di appartenenza, possono beneficiare della percentuale di riduzione della quota variabile del tributo sono indicate **nell'allegato 1**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) **di dare atto** che le esenzioni e agevolazioni di cui al precedente 3), saranno finanziate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune,
- 6) **di dare atto** che le agevolazioni di cui all'art. 4), saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 ed eventualmente integrate con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 8) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 9) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 10) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza

Con voti 8 favorevoli e 2 astenuti (Vannini, Maltagliati) espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Sara Baldasseroni

Il Segretario Comunale
Giuseppe Aronica

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto;
il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' visibile su sito web istituzionale
(albo on-line) di questo Comune per il periodo della pubblicazione.*

Agevolazioni TA.RI. utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid – 19 – anno 2021

Per quelle categorie di utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie da provvedimenti nazionali o regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale (identificabile dai codici ATECO), per l'annualità 2021 è stata introdotta una riduzione tariffaria, così articolata:

a) Attività risultanti aperte fatte salve eventuali chiusure decisa autonomamente

nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie :

- 3 – Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 4 - Distributori di carburanti
- 9 - Case di cura e riposo
- 10 – Ospedali
- 11 – Uffici, agenzie
- 12 – Banche, istituti di credito, studi professionali
- 13 – Negozi libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 – Carrozzeria, officina, elettrauto
- 20 – Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici
- 23 – Mense
- 25 – Supermercati
- 25 – Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 -. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 28 – Ipermercati di generi misti ad esclusione dei negozi ubicati all'interno del centro commerciale
- 29 – Banchi di mercato generi alimentari

Riduzione del 100% della parte variabile del tributo per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

- 30 – Discoteche, night club e simili (sale giochi e biliardi)

Riduzione del 64% della parte variabile del tributo per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

- 1 – Musei, biblioteche
- 2 – Cinematografi e teatri
- 4 – Impianti (gestione di palestre)
- 17 – Attività artigianali: servizi dei centri per il benessere fisico

Riduzione del 50% della parte variabile del tributo per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

- 1 – Scuole, associazioni, luoghi di culto
- 4 – Impianti sportivi (gestione degli impianti sportivi, attività di club sportivi)
- 6 – Esposizioni, autosaloni
- 13 – Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli
- 15 – Negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 – Banchi di mercato beni durevoli
- 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 28 – Negozi ubicati all'interno del centro commerciale

Riduzione del 70% della parte variabile del tributo per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

- 7 – Alberghi con ristorante
- 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 – Birrerie, amburgherie
- 24 – bar, caffè, pasticceria
- 27 – Pizza al taglio
- 222 – Agriturismi

Le riduzioni trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati TARI

CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE	2021	
	TF	TV
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	€ 0,71633	€ 94,83708
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	€ 0,78296	€ 175,54948
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	€ 0,84960	€ 224,48138
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	€ 0,91623	€ 290,56466
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	€ 0,97454	€ 352,61232
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	€ 1,02451	€ 403,05757

CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE	2021	
	TF	TV
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,57841	€ 1,25291
2 - Cinematografi e teatri	€ 0,44596	€ 0,96355
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,50251	€ 1,08595
4 - Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,79320	€ 1,70539
5 - Stabilimenti balneari	€ 0,63198	€ 1,36197
6 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,52136	€ 1,11496
7 - Alberghi con ristorante	€ 1,50157	€ 3,23977
8 - Alberghi senza ristorante	€ 1,13003	€ 2,43713
9 - Case di cura e riposo	€ 1,37210	€ 2,98830
10 - Ospedale	€ 1,55565	€ 3,35347
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,38401	€ 2,98232
12 - Banche ed istituti di credito	€ 0,80114	€ 1,71908
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,16574	€ 2,51498
14 - edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	€ 1,35722	€ 2,91352
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,83239	€ 1,78397
16 - Banche di mercato beni durevoli	€ 1,50157	€ 3,23014
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	€ 1,09034	€ 2,34873
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,94500	€ 2,03152
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,19203	€ 2,56313
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,79816	€ 1,71931
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,80610	€ 1,73683
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 7,14724	€ 15,38483
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,04884	€ 8,70620
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 5,39069	€ 11,60046
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,19507	€ 4,72796
26 - Plurilicenze alimentari e/o mise	€ 2,19507	€ 4,71741
27 - Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	€ 8,08380	€ 17,38827
28 - Ipermercati di generi misti	€ 1,88850	€ 4,05992
29 - Banche di mercato genere alimentari	€ 5,29792	€ 11,39325
30 - Discoteche, night-club	€ 1,65337	€ 3,55615

